



DELIBERA N. 7
del 7 gennaio 2021

Fasc. Anac n. [omissis]/2020

Oggetto

Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/[omissis]/2020 nei confronti della Società [omissis], per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022 ovvero di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello ex d.lgs. 231/2001.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 7 gennaio 2021;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Vista la delibera dell'Autorità n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito in data 1.10.2020 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale della Società [omissis] con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022 ovvero di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello ex d.lgs. 231/2001;
- Vista la comunicazione prot. n. 72226 del 1.10.2020 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti dell'Amministratore Unico della Società [omissis] per la mancata adozione del documento sopra menzionato;
- Vista la consegna della raccomandata a/r avvenuta in data 15 ottobre 2020;
- Vista la mancanza di controdeduzioni da parte dell'Amministratore Unico;
- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti della Società [omissis], ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 1.10.2020, l'omessa adozione del PTPCT per il triennio 2020-2022 (art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190), ovvero di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello ex d.lgs. 231/2001.

Si rappresenta che la Società [omissis], è in convenzione con il Comune [omissis], per l'affidamento in regime di in house providing dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica.

Per completezza, si rappresenta che, da un'ulteriore verifica, è stato rilevato che nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del comune [omissis], nella sottosezione "Enti controllati - Società partecipate", con riferimento alla Società [omissis], risulta pubblicato: il verbale di nomina dell'Amministratore Unico della Società [omissis], (verbale del 9.1.2019); la deliberazione di modifica dello Statuto della Società e lo schema di convenzione tra il Comune e la Società (Delibera G.C. n. 110 del 22.7.2016); modifica dello Statuto (delibera C.C. n. 42 del 28.7.2016).

L'Ufficio ha ulteriormente verificato che nel sito istituzione della Società non risulta adottato il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022.

Risulta evidente che la Società non ha effettuato alcuna ulteriore attività dopo la contestazione dell'ANAC, avvenuta il 1.10.2020 (avvio del procedimento sanzionatorio), periodo durante il quale la Società non ha nemmeno avviato le procedure necessarie per adottare il Piano di cui trattasi.

Si evidenzia una noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

Inoltre, allo stato degli atti, il mancato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità, integra a un comportamento omissivo tale da giustificare un aggravamento della sanzione (art. 8 comma 2 lett. a) Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità).

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 nella misura di 1.500 euro nei confronti del soggetto obbligato, da identificarsi nell'Amministratore Unico [omissis], [omissis].

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento dell'Amministratore Unico della Società, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.500 (millecinquecento) a:

- [omissis], Amministratore Unico della Società [omissis]

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione, previa motivata istanza.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 gennaio 2021

Il Segretario Maria Esposito

Atto firmato digitalmente